

MLPS

(dal sito: www.lavoro.gov.it)

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 48 del 2023, recante "**Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**".

Di seguito, le **principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie**:

- **Introduzione dell'Assegno di inclusione**, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata
- **Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro**, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata
- **Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell'assunzione**, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata
- **Semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine**, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi
- **Incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
- **Proroga al 2024 dei contratti di espansione** al fine di incentivare la **staffetta generazionale**
- **Prepensionamento di giornalisti** dipendenti da imprese del settore dell'editoria
- **Stralcio dei debiti contributivi** dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro
- **Incentivi per l'assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l'occupazione giovanile**, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e **per il lavoro dei disabili**. Per maggiori informazioni leggi qui sotto

Supporto per la formazione e il lavoro

*Il cosiddetto Decreto Lavoro 2023 (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha istituito tra gli altri il **Supporto per la formazione e il lavoro**.*

Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa è istituito, dal **primo settembre 2023**, il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la **partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro** comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

Nelle misure del Supporto **rientrano anche il servizio civile universale ed i progetti utili alla collettività** in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 5 bis del Decreto Lavoro).

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di **età compresa tra 18 e 59 anni**, con un valore dell'**ISEE familiare non superiore a euro 6.000** annui, che **non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione**. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione **che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive** per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, **purché non siano calcolati nella scala di equivalenza** di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L'interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste per l'Assegno di inclusione e con la sottoscrizione, mediante la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL), del patto di attivazione digitale in cui il beneficiario si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio. All'esito dell'accettazione della richiesta da parte di INPS e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

Nel patto di servizio personalizzato, sono indicate, quale misura di attivazione al lavoro, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione individuate dal beneficiario nell'ambito del patto di attivazione digitale. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l'adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il lavoro può essere eseguita tramite la piattaforma del SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari.

A seguito della stipulazione del patto di servizio, l'interessato, attraverso la piattaforma può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L'interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero di quelli indicati al primo periodo, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso la piattaforma.

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma del SIISL, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un **importo mensile di 350 euro**. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un **limite massimo di 12 mensilità**. Il beneficio economico è erogato **mediante bonifico mensile da parte dell'INPS**.

L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, ove non già assolto comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di 12 mesi.

- **Incentivazione dell'uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale.** Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)
- **Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali** (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) **e comunitari** (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica
- **Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale),** per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)
- **Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali,** nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000
- **Detassazione delle misure di welfare,** limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico
- Incremento, per l'anno 2023, di **5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**
- **Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione,** della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici
- Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a **rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro**
- Obbligo dell'applicazione della **clausola sociale per il personale impiegato nei contact center**
- Previsione di una forma di **Cassa Integrazione Guadagni in Deroga** fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

Per maggiori dettagli sulle misure introdotte puoi consultare la sezione del portale denominata "[Nuove misure inclusione e accesso lavoro](#)".